



COMUNE DI MEZZANO

**Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni al
transito con veicoli a motore sulle strade
forestali di tipo “B”**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 146 di data 02.10.2024

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente disciplinare stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al transito con veicoli a motore sulle strade forestali di tipo "B". Il rilascio dei permessi di transito sulle strade forestali va attuato in conformità al titolo IV del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd 3 novembre 2008, n. 51-158 Leg recante le disposizioni della viabilità forestale, in particolare il capo II Disposizioni relative al transito sulle strade forestali, che disciplina la materia, al quale si fa espresso rimando.

Art. 2

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRANSITO

1. Ai sensi delle predette disposizioni normative si considerano autorizzati al transito, previa comunicazione al Comune dei veicoli utilizzati con relativo numero di targa, i dipendenti degli impianti di risalita e delle strutture ricettive, come malghe e rifugi, i fornitori, i manutentori e i proprietari di animali al pascolo limitatamente all'esercizio delle relative attività professionali e del controllo degli animali di proprietà. La fruizione della viabilità forestale da parte di tali soggetti dovrà avvenire percorrendo la via più breve per raggiungere il luogo d'interesse.

Art. 3

DATI DELLA RICHIESTA

1. Il richiedente, ai fini del rilascio del permesso di transito, dichiara:
 - a) i propri dati anagrafici;
 - b) la motivazione per cui chiede il transito sulla strada;
 - c) la denominazione della strada o delle strade da percorrere;
 - d) l'arco temporale riferibile al fabbisogno di utilizzo della strada;
 - e) gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare.

Art. 4

TIPI DI AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni per tutte le strade di tipo B con validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso a favore di:
 - guide alpine, accompagnatori di mezza montagna, accompagnatori di territorio e professionalità analoghe, limitatamente all'espletamento delle proprie **attività professionali** e purché regolarmente iscritti ai relativi albi professionali;
 - titolari del permesso per **l'esercizio della caccia** nelle riserve del territorio limitatamente alle strade che insistono sulle superfici delle relative riserve.

2. Il Comune può rilasciare autorizzazioni ad **affittuari di immobili** serviti unicamente da viabilità forestale per il periodo pari alla durata dell'affitto, da dimostrare mediante contratto, limitatamente alla strada di accesso all'immobile oggetto d'affitto.
3. Il Comune può rilasciare autorizzazioni giornaliere o comunque occasionali, aventi validità per una sola strada di tipo B e per un periodo massimo di sette giorni consecutivi, in favore di richiedenti che hanno necessità di transitare sulle strade forestali, quando ricorrano circostanze ed esigenze particolari e motivate, come di seguito:

- **escursionismo**, specificare la meta;

- **consumazione e acquisti presso pubblici esercizi**, specificare la malga o il rifugio;

- **ospiti occasionali** di immobili serviti esclusivamente da viabilità forestale, specificare la località.

Il territorio è ampiamente servito da strade a libera percorrenza che permettono un adeguato avvicinamento alle aree boscate, pertanto l'autorizzazione non verrà rilasciata per la raccolta funghi.

4. Il rilascio tanto del contrassegno a favore degli aventi diritto, quanto delle autorizzazioni annuali, periodiche, giornaliere od occasionali, autorizza il transito esclusivamente in assenza di copertura nevosa o ghiaccio, ed è sempre subordinato ad una contestuale dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente il quale: *si dichiara consapevole che le strade forestali non presentano caratteristiche tecnico-costruttive tali da consentire un transito con veicoli a motore senza rischi; si assume ogni responsabilità per danni a persone, cose ed animali che egli o altri avessero a subire durante il transito e lungo il percorso autorizzato, esonerando espressamente da tale responsabilità il Comune; assume a carico suo e delle altre persone che lo dovessero accompagnare, la responsabilità per eventuali danni provocati al patrimonio forestale, naturalistico ed ambientale dal loro transito o durante questo; si dichiara a conoscenza della segnaletica che identifica le strade forestali su cui è ammesso il transito; si impegna ad utilizzare l'autorizzazione per i soli scopi per i quali è stata rilasciata, senza abusarne e senza cederla a terzi, ed a contribuire, per quanto in suo potere, al mantenimento in buone condizioni ed al miglioramento del patrimonio forestale del Comune, nonché a segnalare all'Ente eventuali situazioni di degrado o pericolo che necessitano di intervento.*

Art. 5

MODALITA' DI SOSTA DEI VEICOLI

1. Le autorizzazioni ed i contrassegni per il transito sulla viabilità forestale non consentono la sosta dei veicoli se non in piazzole all'uopo predisposte, la sosta al di fuori di tali aree è da considerarsi quale sosta su suolo forestale e pascolivo ed è soggetta a sanzione ai sensi della L.P. 11/2007. Non è altresì consentita la sosta nei piazzali adibiti anche solo parzialmente al deposito del legname e negli slarghi a bordo strada che devono essere sempre lasciati liberi per agevolare l'incrocio tra veicoli.

Art. 6

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE PERMESSO

1. Tanto il contrassegno a validità annuale, quanto l'autorizzazione giornaliera od occasionale, devono essere esposti in maniera ben visibile sul veicolo anche in sosta, ed autorizzano, oltre che il transito lungo le strade forestali in senso stretto, anche la sosta esclusivamente nelle piazzole di proprietà dell'Ente che ha rilasciato il permesso.

Art. 7

MODALITA' DI TRANSITO

1. Il transito sulle strade forestali è ammesso solo a bassa velocità (non oltre i 30 km/h), con obbligo di dare la precedenza ai mezzi pesanti. Non è mai ammesso il transito in presenza di ordinanza di chiusura.

Art. 8

REVOCA

1. Le autorizzazioni possono essere revocate, limitate o negate ai cittadini che effettuano infrazioni contro il patrimonio silvo-pastorale e ambientale.

Art. 9

CASI PARTICOLARI

1. Per motivate ragioni, il Sindaco, il Vice Sindaco e l'Assessore alle Foreste del Comune possono autorizzare il rilascio di permessi per l'accesso su strade di tipo B a loro insindacabile giudizio.